

Comuni di:			
1	Albagiara	11	Morgongiori
2	Ales	12	Nureci
3	Assolo	13	Pau
4	Asuni	14	Ruinas
5	Baradili	15	Senis
6	Baressa	16	Sini
7	Curcuris	17	Usellus
8	Gonnoscodina	18	Villa s. Antonio
9	Gonnosnò	19	Villa Verde
10	Mogorella		

UNIONE DI COMUNI

“Alta Marmilla”

(Provincia di Oristano)

via Anselmo Todde, 18 CAP 09091 - Ales

Tel. 0783 91998 PEC unionealtamarmilla@pec.it

e-mail area.giuridica@unionecomunialtamarmilla.it

C.F. 90037280956 / P.IVA 01116370956

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado
Ente affidante	Unione di Comuni Alta Marmilla
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara (procedura aperta)
Durata del contratto	Anni scolastici 2021/2022, 2022/23, 2023/2024 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027)
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Adeguamento di servizio già attivato (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Mallocci Claudina
Ente di riferimento	Unione di Comuni Alta Marmilla
Area/servizio	Area affari giuridici
Telefono	078391998
Email	area.giuridica@unionecomunialtamarmilla.it
Data di redazione	23/02/2021

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il trasporto scolastico è organizzato dagli Enti Locali quale strumento necessario per attenuare gli effetti del processo di dimensionamento della rete formativa richiesto dal Ministero dell'Istruzione.

La fruibilità di tale servizio è rilevante ai fini della concreta implementazione di misure che garantiscano il diritto allo studio, tutelato a livello costituzionale dagli artt. 3, 33 e 34 Cost. e da intendersi nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico.

La Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell'articolo 5 dello Statuto e della norma prevista nel Capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, stabilisce che *"I Comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, per l'attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole materne, dell'obbligo e gli istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori. Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni di studio vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi."* (art. 11 ult. comma). Inoltre, attraverso le direttive applicative delle leggi regionali in tema di diritto allo studio (del 1984 e del 1993), la Regione Sardegna ha disposto che *"nei casi in cui si verificano le soppressioni di classi o di scuole, il servizio di trasporto dovrà essere garantito gratuitamente"*.

Nella tabella riportata di seguito di riporta la situazione delle scuole soppresse nel territorio:

Tabella delle scuole non presenti *			
Comune	Infanzia	Primaria	Secondaria di primo grado
Albagiara	X Soppressa A.S. 2013/2014	X Soppressa A.S. 1991/1992	X Mai stata presente
Ales	-	-	-
Assolo	X Soppressa	X Soppressa A.S. 2011/2012	X Soppressa A.S. 1993
Asuni	X Soppressa A.S. 1993/1994	X Soppressa A.S. 2011/2012	X Soppressa A.S. 1993/1994
Baradili	X Soppressa A.S. 1989/1990	X Soppressa A.S. 1989/1990	X Mai presente
Baressa	X Soppressa A.S. 2008/2009	-	X Soppressa A.S. 1994/1995
Curcuris	X Soppressa A.S. 2002/2003	X Soppressa A.S. 1992/1993	X Mai Presente
Gonnoscodina	X Soppressa A.S. 2011/2012	X Soppressa A.S. 1998/1999	X Mai Presente
Gonnosnò	-	X Soppressa A.S. 2010/2011	X Soppressa A.S. 1997/1998
Mogorella		X Soppressa	X Soppressa
Morgongiori	X Soppressa A.S. 2014	X Soppressa A.S. 2015	X Soppressa A.S. 2015
Nureci	-	X Soppressa A.S. 2015	X Soppressa A.S. 1990/1991
Pau	X Soppressa A.S. 2000/2001	X Soppressa A.S. 1992/1993	X Mai presente
Ruinis	X Soppressa A.S. 1997/1998	Soppressa A.S. 2011/2012	-
Senis	X Soppressa A.S. 2011/2012	X Soppressa	X Soppressa A.S. 2014/2015
Sini	-	X Soppressa A.S. 1994/1995	X Soppressa A.C. 2014/2015

Usellus	X Soppressa	X Soppressa A.S. 2010/2011	-
Villa Sant' Antonio	X Soppressa	-	X Soppressa A.S. 2011/2012
Villa Verde	X Soppressa A.S 2006/2007	X Soppressa A.S 2006/2007	X Mai presente

Tabella delle scuole presenti in passato nelle frazioni/località *			
Comune	Denominazione della frazione/Località	Tipologia di scuola **	Anno di soppressione
Ales	Zeppara	INF - PRI	INF 1992
			PRI 1989
Gonnosnò	Figu	PRI	1987
Usellus	Escovedu	PRI	1989

Il servizio di trasporto scolastico è istituito tenuto conto delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" s.m.i., contenente disposizioni in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto che, a partire dall'anno scolastico 1989-90, si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche da effettuarsi senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio ma prevedendo le fusioni e le soppressioni necessarie, fatta salva la possibilità di costituire, nei comuni montani con meno di 5000 abitanti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Come previsto dall'art. 78 del predetto decreto, la regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.

Il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 recante la disciplina in materia di «*Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107*» ha evidenziato come gli enti locali siano tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti. In particolare l'art. 5 di detto decreto prevede: «1. *Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. 3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati*».

La Sezione autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019, attraverso una ricostruzione del quadro normativo in materia costituzionalmente orientata, ha stabilito che "nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente". Al pari degli altri servizi scolastici (mensa, fornitura dei libri di testo ecc.), il servizio di trasporto scolastico può essere, dunque, erogato in forma gratuita, oppure con contribuzione delle famiglie, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente e ferma restando la clausola di invarianza finanziaria (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

La normativa regionale esistente consente l'erogazione di un servizio gratuito, sia in quanto non si tratta di un servizio a domanda individuale, sia perché la concorrenza di un finanziamento regionale consente di non gravare totalmente sulle casse comunali, sempre nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.

Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha introdotto strumenti di sostegno finanziario alle azioni che valorizzano e potenziano il diritto allo studio, rivolti ai Comuni interessati, che ha portato a coprire fino al 90% costi del servizio erogato, consentendo alle famiglie di accedervi in modo gratuito grazie alla copertura degli oneri restanti da parte dei Comuni.

Da ultimo, la Legge Regionale 26 settembre 2019, n. 17 *“Misure urgenti in materia di trasporto scolastico”* prevede all'art. 1 che *“1. Al fine di favorire la frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado e fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), gli enti locali possono determinare, con delibera motivata della Giunta comunale e purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio, la quota di partecipazione, anche nulla, dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico.”* e, all'art. 2 che *“1. Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.”* Pertanto, anche il sostegno da parte dell'Amministrazione regionale può arrivare fino al 100% di quanto richiesto dagli Enti locali interessati.

Con deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n. 42/28 del 22.10.2019, nonché nella successiva deliberazione della Giunta regionale n° 55/9 del 05.11.2020, relative ai contributi per la gestione del servizio di trasporto scolastico, rispettivamente per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, pur confermando la limitazione del beneficio ai Comuni (o almeno alle frazioni) dove non sono presenti determinate tipologie di scuole, è stato adottato un canale di finanziamento differenziato per le forme associative, coerente con le disposizioni e gli indirizzi vigenti in materia.

Infine, nel Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 si ribadisce il principio della possibile piena gratuità del servizio, prevedendo all'art. 3 che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Da ultimo, con la Legge Finanziaria approvata dal Consiglio Regionale della Regione Sardegna per l'anno 2021 sono state destinate risorse per il servizio scolastico nelle aree dell'Unione dei Comuni della Marmilla, con la previsione nell'art 2 comma 3, di un *“contributo pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 delle risorse destinate alla Programmazione Territoriale (SNAI/SRAI), destinato agli enti locali per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore di quei comuni selezionati per la sperimentazione della Strategia nazionale delle aree interne (SNAI) che abbiano sottoscritto l'accordo di programma quadro.”*, tra i quali rientrano tutti i Comuni dell'Unione.

DISCIPLINA SPECIFICA DEL SETTORE

Il servizio trasporto scolastico è progettato ed organizzato tenuto conto dei seguenti principali riferimenti normativi:

- D.M. Trasporti 18 aprile 1977 *“Caratteristiche costruttive degli autobus”*, s.m.i; con particolare riguardo ai D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 *“Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”* e s.m.i.;
- D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 *“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”* (G.U. 27/02/1997 n.48) e s.m.i.; e successiva circolare nr. 23 del 11 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003 *“Uso, destinazione e distrazione degli autobus”*, e s.m.i.;

- D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti 28 aprile 2005 n. 161 “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal D. Lgs. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci” e s.m.i.;
- L. 1° agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.

Il servizio dovrà in ogni caso essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del redigendo Capitolato, delle norme del Codice della Strada (di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), del Codice Civile e di Procedura Civile nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali, vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili e delle vigenti disposizioni normative in materia appalti pubblici tra cui il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) ed il R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.

La norma di cui all’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, giunge al termine di un lungo e complesso iter normativo diretto ad individuare, in particolare, le modalità attraverso le quali le amministrazioni locali avrebbero dovuto gestire ed affidare i relativi servizi.

Il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell’art. 23 bis del D.L.112/2008 (convertito nella legge 133/2008), che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall’art. 4 del D.L. n. 138/2011(convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell’articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha, quindi, azzerato la normativa contenuta nell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, ritenendola elusiva dell’esito del referendum del 2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non cassata da detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell’ordinamento europeo, nonché dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, in assenza di una nuova disciplina statale, si è verificata, dunque, una ‘riesplorazione’ del diritto comunitario, con la conseguenza che il quadro normativo di settore risulta, ora, delineato dalla disciplina comunitaria vigente e dalle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

1. il ricorso al mercato;
2. il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
3. l’affidamento in house.

La prima modalità rappresenta il modello della cd. evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l’affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto affidamento “in house” che consente l’affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall’ente affidante. Ciò è consentito dalla

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Il D.L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, convertito in L. 221/2012 ha disposto che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

Se la legislazione nazionale fa riferimento alla nozione di servizi pubblici locali (SPL), in ambito comunitario, non viene mai utilizzata l'espressione **«servizio pubblico locale di rilevanza economica»**, ma solo quella di **«servizio di interesse economico generale» (SIEG)**, rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, emerge che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno «contenuto omologo» (conf. Corte cost., sentenza n. 272/2004).

Come rilevato dalla Corte costituzionale, sent. 325/2010 in merito alla natura meramente terminologica della differenza tra la nozione comunitaria e quella nazionale dei servizi in questione, entrambe le nozioni *"fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell'economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV)"..... Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica"*.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Nell'anno 2008 è stato attivato dall'Unione di Comuni Alta Marmilla il servizio associato di trasporto scolastico per gli studenti che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola da parte dell'utenza. Al servizio aderiscono tutti i 19 Comuni facenti parte dell'Unione.

La forma di gestione del servizio di trasporto scolastico finora adottata è quella dell'affidamento esterno.

I diversi piani di razionalizzazione previsti dalla Regione Sardegna e dal M.I.U.R. hanno, nel corso del tempo, determinato la scomparsa della scuola in alcuni Comuni dell'Unione, che attualmente registrano un numero di studenti residenti talmente esiguo da non consentire la costituzione della monoclasse. Ne consegue la necessità di trasportare gli studenti verso i siti di accorpamento individuati dal piano di dimensionamento imposto dal M.I.U.R., all'interno del quale è sopravvissuto solo l'Istituto comprensivo di Ales.

Nell'ambito del predetto Istituti comprensivo sono presenti le seguenti scuole:

A – n. 5 sedi di scuole dell'infanzia:

sede di **Ales/Curcuris** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Ales/Zeppara, Curcuris, Gonnoscodina, Morgongiori, Pau, Villa Verde);

sede di **Gonnosnò** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Albagiara, Gonnosnò/Figu, Usellus/Escovedu);

sede di **Mogorella** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Assolo, Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio);

sede di **Nureci** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Asuni, Nureci e Senis);

sede di **Sini** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Baradili, Baressa e Sini).

B – n. 3 sedi di scuola primaria

sede di **Ales** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Ales/Zeppara, Curcuris, Gonnoscodina, Morgongiori, Pau e Villa Verde);

sede di **Baressa** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò/Figu, Sini e Usellus/Escovedu);

sede di **Villa Sant'Antonio** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Senis, Villa Sant' Antonio).

C – n. 3 sedi di scuola secondaria di 1° grado

sede di **Ales** (che accoglie gli studenti dei Comuni di Ales/Zeppara, Curcuris, Gonnoscodina, Morgongiori, Pau e Villa Verde);

sede di **Ruinas** (accoglie gli studenti dei Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Senis e Villa Sant'Antonio);

sede di **Usellus** (accoglie gli studenti dei Comuni di Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò/Figu, Usellus/Escovedu, Sini).

La finalità del servizio è, dunque, quella di assicurare il raggiungimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado da parte degli studenti, sia abili che diversamente abili, iscritti che risiedono nel territorio, per tutta la durata dell'anno scolastico (settembre/giugno). Il servizio è effettuato dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, secondo il calendario scolastico. Il servizio garantisce la presenza di un'assistente a bordo degli scuolabus.

Il servizio è erogato sulla base degli itinerari e degli orari di prelievo e riconsegna degli alunni in vigore secondo un **Piano del Trasporti** redatto individuando soluzioni quanto più possibile efficaci, sicure ed economiche, comprensivo di itinerari, orari e punti di salita e discesa, in modo da salvaguardare la sicurezza degli utenti.

Gli iscritti alle scuole dell'infanzia usufruiscono del servizio di trasporto per il tragitto A/R con il sistema porta a porta; gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado usufruiscono del servizio di

trasporto scolastico dal punto di raccolta più vicino alla propria abitazione fino alla scuola di competenza. Gli alunni non residenti nei Comuni del territorio, ma che siano tuttavia domiciliati negli stessi ed iscritti a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio, ove il viaggio richiesto inizi e termini nel territorio sono a tutti gli effetti considerati come residenti.

La percorrenza prevista è di 98.448 Km complessivi stimati per anno scolastico.

Servizio Trasporto scolastico

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di trasporto casa-scuola-casa, comprensivo dei servizi di accompagnamento e di trasporto per attività curriculari e uscite didattiche, oltre al servizio completare di trasporto disabili.

Il soggetto gestore espletterà il servizio secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale, con la quantità di automezzi ed una capienza sufficienti a garantire il trasporto giornaliero di andata e di ritorno di tutti gli utenti nel minor tempo possibile, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto.

Il servizio sarà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, in base al calendario scolastico deciso dalle autorità scolastiche che hanno autonoma competenza nella loro fissazione.

I percorsi, gli orari e le fermate, potranno subire modifiche ed essere rivisti a seconda delle esigenze e richieste dell'Amministrazione. Anche il numero di fermate sia all'andata che al ritorno potranno subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, in conseguenza del numero di frequentanti e della residenza degli stessi.

Il servizio oggetto dell'appalto è, pertanto, caratterizzato da un elevato grado di variabilità, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti

Il soggetto gestore dovrà concordare ogni qual volta ve ne sia la necessità, con l'Ufficio competente dell'Unione l'articolazione del percorso al fine di garantire la puntuale osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada, con particolare riferimento alla "messa in sicurezza delle fermate".

I mezzi dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche:

- alcuni degli automezzi utilizzati – a richiesta della Stazione Appaltante e senza ulteriore aggravio - dovrà essere dotato di accorgimenti idonei al trasporto di disabili;
- non possano essere utilizzati veicoli omologati Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
- in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 8 anni rispetto all'inizio di ciascun anno scolastico.
- tutti gli automezzi dovranno essere in perfetto e costante stato di manutenzione: in particolare dovrà essere garantito l'effettivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento / climatizzazione, il buono stato di tutti i sedili, l'effettiva presenza e funzionamento delle cinture di sicurezza per ogni sedile;
- tutti i mezzi di trasporto dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfezione con cadenza periodica e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario senza alcun aggravio per la Stazione Appaltante e/o dietro segnalazione scritta/verbale da parte della stessa.

Il Fornitore dovrà munirsi di una sede ubicata nel territorio dell'Unione in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, tutti i veicoli adibiti al trasporto.

Lo stesso sarà tenuto a produrre all'Unione, con cadenza mensile, specifico report mensile in cui dovrà riportare le informazioni sul servizio svolto, sugli eventuali problemi riscontrati e/o reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi.

Nell'ultimo anno scolastico, la concreta modalità di espletamento del servizio ha recepito le disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, richiedendo particolare impegno per la configurazione degli itinerari e degli orari di prelievo e riconsegna degli alunni che consentissero la minore permanenza sui mezzi di trasporto, assicurandone condizioni di sicurezza anche sotto il profilo della sanificazione, in modo da abbassare il livello di rischio per l'utenza. Pertanto, si è fatto ricorso all'introduzione di corse aggiuntive al fine di

contemperare le diverse esigenze imposte dal rispetto dei tempi contingentati nell'organizzazione del trasporto e dall'applicazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nonché delle previsioni del Piano scuola 2020-21.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio di trasporto scolastico, riconducibile alla competenza comunale, riveste finalità sociali a favore della collettività, e pertanto si caratterizza come servizio pubblico essenziale rispetto alla fornitura di servizi, diretta a soddisfare esigenze dell'amministrazione pubblica" (Cons. St., sez. V, n. 5100 del 2010). Come tale, non potrà essere sospeso interrotto o abbandonato.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. La ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Il trasporto scolastico è un servizio pubblico locale (sent. Sez. VI del Consiglio di Stato n. 7636 del 22 novembre 2004) ed, in quanto tale, deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti. Ciò in quanto si configura quale servizio essenziale a garanzia del primario diritto allo studio, la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che è *configurabile "un pubblico servizio locale"*, *ogni qual volta l'Amministrazione comunale si propone di svolgere "compiti di miglioramento e di perfezionamento della società"* (Cons.Stato., sez. V, n. 996 del 16.9.1994), e tra questi *"compiti" vi è sicuramente quello di favorire la formazione e la crescita culturale degli alunni, che è un obiettivo primario della collettività. Sotto questo profilo, non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo rappresenti una modalità che agevola il perseguimento degli obiettivi educativi, propri della comunità scolastica, e che, per tale modalità, sia configurabile quale servizio pubblico locale."*

Per quanto sopra, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione, dotato della capacità organizzativa e finanziaria sufficiente per la gestione del servizio pubblico.

Il servizio dovrà essere eseguito nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli adibiti a servizio pubblico e la circolazione sulle strade e aree pubbliche, con automezzi in proprietà o nella regolare disponibilità del soggetto gestore, idonei all'uso, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti di legge, coperti da polizza assicurativa R.C.A., con annotate le revisioni previste dalla legge.

Gli obblighi di servizio pubblico sono inseriti nel Capitolato d'Appalto. In particolare è previsto che il personale della ditta affidataria è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti degli studenti e in particolare dovrà adottare le dovute cautele durante le operazioni di salita e discesa, apertura e chiusura delle porte, avvio dell'automezzo, necessarie a garantire la sicurezza dei viaggiatori. Il conducente dovrà usare prudenza e diligenza nella condotta di guida, e sarà responsabile di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale degli utenti trasportati che lui stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto nonché durante la fase di salita e discesa. Dovrà, inoltre, fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati, nonché ogni comportamento non corretto rilevato. Il conducente e l'accompagnatore hanno l'obbligo di custodire

e sorvegliare i minori per tutta la durata del trasporto e ne rispondono sia in sede civile che penale, in base a quanto previsto dalla legge.

L'impresa dovrà svolgere l'attività di assistenza e vigilanza a bordo dello scuolabus destinato al trasporto scolastico degli alunni, nonché l'attività di sorveglianza nell'attraversamento delle strade, in entrata e in uscita dalle scuole, all'inizio e al termine delle attività didattiche e, laddove necessario, all'interno degli edifici scolastici, degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Il servizio che questo Ente intende realizzare in riferimento all'accompagnamento sugli scuolabus è il seguente:

- assistenza ed accompagnamento, in orario antimeridiano e pomeridiano, degli alunni ammessi al servizio scuolabus, con vigilanza durante la salita e la discesa dall'autoveicolo;
- l'attività di accompagnamento sullo scuolabus si rivolge agli alunni trasportati ed è finalizzata alla custodia e vigilanza degli alunni durante il trasporto dalle fermate alla scuola e viceversa;
- il personale incaricato a svolgere tale attività dovrà prendere in custodia gli alunni che utilizzano lo scuolabus ed esercitare i compiti di vigilanza durante il percorso, facendo sì che tutti rimangano ordinatamente a sedere ai loro posti;
- presa in carico dei minori alla fermata di pertinenza, accompagnamento all'ingresso degli istituti scolastici e consegna al personale della scuola;
- presa in carico all'uscita della scuola e riconsegna dei minori, presso la fermata di competenza, al genitore o ad altro adulto da questi delegato per iscritto. Al momento della raccolta ed al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di delega alle operazioni di salita e discesa. Inoltre, è stato stabilito che è compito dell'accompagnatore o dell'autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata.

L'accompagnatore dovrà porre la massima attenzione affinché gli alunni trasportati non corrano rischi di qualsiasi natura, evitando che con lo scuolabus in movimento, gli stessi si alzino dal posto a loro assegnato.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il servizio di trasporto scolastico rientra nelle categorie merceologiche di beni e servizi per cui occorre far ricorso ai soggetti aggregatori, qualora di valore superiore a 40.000 euro. Il Dpcm 11 luglio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2018) ha, infatti, riclassificato le tipologie di beni e servizi che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire attraverso Consip e gli altri soggetti aggregatori, anche regionali, inseriti nell'apposito elenco formato dall'Anac, in base all'obbligo stabilito dall'articolo 9, comma 3 del DL 66/2014 convertito dalla legge 89/2014.

Il comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 89/2014 prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).”

In riferimento al servizio di trasporto scolastico, il Piano delle iniziative di acquisto dei Soggetti Aggregatori non riporta al momento soluzioni aggregative già sviluppate (convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale) cui aderire.

L'Unione dispone di un parco mezzi costituito da n. 3 scuolabus da 38 posti acquistati dall'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, nell'ambito del PSR 2007-2013 Asse 3 - Misura 3.2.1 - Azione 6 di proprietà della stessa Unione, oltre ad ulteriori 4 autobus (di cui uno da 45 posti e n. 3 da 38 posti), acquistati con il contributo F.S.C. 2007/2013 – MISURA 321 – AZIONE 6 Obiettivi di servizio” dal Comune di Assolo e concessi da quest'ultimo in forza di apposita convenzione stipulata in data 15/12/2020, ma non dispone di personale da poter impiegare per lo svolgimento dei servizi. L'affidamento esterno ha consentito, nel corso delle passate annualità, risultati gestionali ed operativi positivi, con sufficiente soddisfazione da parte dell'utenza. Pertanto, l'esternalizzazione del servizio costituisce l'unica modalità percorribile per la sua gestione e per il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire.

L'adozione di un modello gestionale che consenta la massima apertura agli operatori del mercato a tutela della concorrenza si è imposta come scelta privilegiata, in grado di massimizzare non solo i vantaggi economici per l'Ente, ma anche la qualità nei confronti dell'utenza. Il modello gestionale dell'affidamento in appalto a terzi tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 59 e 60 d. lgs. n. 50/2016 è, infatti, idoneo a conseguire vantaggi in termini di:

- traslazione sul privato contraente del rischio di gestione connesso a fermo scuolabus e ad assenze del personale;
- conseguente innalzamento dei livelli di qualità del servizio in ordine alla regolarità e continuità della sua erogazione;
- maggiore flessibilità nella gestione del personale.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017. Tale criterio consente di tenere in considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche e soprattutto, quello tecnico - qualitativo che rappresenta, per il servizio in oggetto, un aspetto importante. Con la predisposizione della documentazione di gara (bando di gara, capitolato), si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio, compresa la definizione dei criteri per poter valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, integrando così i dati economici con quelli tecnici e qualitativi.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'analisi economico-finanziaria per procedere alla scelta del modello gestionale dei servizi ha evidenziato la sostenibilità del modello dell'appalto di servizi a terzi.

L'importo da porre a base d'asta nella gara d'appalto per l'affidamento dei servizi in argomento è definito tenendo conto del costo dei servizi medesimi, determinato sulla base dell'analisi economico finanziaria di cui sopra.

Il prezzo al quale saranno aggiudicati i servizi costituirà il corrispettivo che sarà dovuto dall'Unione per la gestione dei servizi medesimi, secondo il modello tipico dell'appalto di servizio.

Si evidenzia che il costo del servizio trasporto scolastico è coperto dal finanziamento regionale nella misura annualmente stabilita e, per la restante parte fino all'intera copertura della spesa, con fondi a carico dell'Unione/Comuni.

La durata dell'affidamento si riferisce agli anni scolastici 2021/2022, 2022/23, 2023/2024 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027).

L'Unione si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti ed eserciterà periodicamente il controllo sulla gestione del servizio da parte del Fornitore, allo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel Capitolato.

I controlli saranno svolti dall'Unione sull'andamento del servizio in generale nonché sui veicoli utilizzati, sul luogo di ricovero e sul personale impiegato, sia attraverso sopralluoghi dei luoghi interessati dal servizio, sia tramite ispezioni, accessi e/o verifiche.

Il valore stimato dell'appalto per il triennio, comprensivo delle opzioni di rinnovo/proroga è stimato in complessivi € 3.562.000,00 oltre IVA di legge.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie
Ente affidante	Unione di Comuni Alta Marmilla
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara (procedura aperta)
Durata del contratto	Anni scolastici 2021/2022, 2022/23, 2023/2024 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027)
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Adeguamento di servizio già attivato (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baresa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Mallocci Claudina
Ente di riferimento	Unione di Comuni Alta Marmilla
Area/servizio	Area affari giuridici
Telefono	078391998
Email	area.giuridica@unionecomunialtamarmilla.it
Data di redazione	23/02/2021

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Unione di Comuni Alta Marmilla ha attivato il servizio pubblico di mensa scolastica nelle scuole presenti sul territorio, rivolto agli studenti e al personale docente e ATA delle Scuole dell'Infanzia e Primaria afferenti all'Istituto comprensivo di Ales. Detto servizio rientra nei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto non si configura come mera attività strumentale per l'amministrazione locale, ma eroga prestazioni in favore della popolazione scolastica, finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

Si indicano di seguito i riferimenti normativi e di indirizzo:

Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate"

D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" s.m.i.,

Legge 14 gennaio 1999, n. 4

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135

Per la disciplina di settore:

D.P.R. n. 327 del 26/03/1980

Decreto legislativo n. 173/98 e D.M. n. 350/99 - Elenco nazionale prodotti agroalimentari tradizionale della regione Sardegna;

Libro bianco UE sulla sicurezza alimentare (2000 CE);

Normativa nazionale e Comunitaria in materia di sicurezza alimentare Reg. CE n. 852 del 29/04/2004 Reg. CE n. 178 del 28/01/2002;

Reg. CE n.834/2007 e Reg. CE n.889/2008 (Produzione Biologica) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Consolidato con Reg. CE 967/08 al 03.10.08 e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Consolidato con Reg. CE 1254/09 e Reg. CE 710/09 e Reg. CE 271/10 al 01.07.10;

Legge regionale n. 1/2010 - Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n.18 (nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale);

Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate in Conferenza Stato-Regioni e pubblicate in G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010;

Regolamento (UE) n.1169/11 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Decreto 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari." in corso di pubblicazione nella G.U.R.I., che abroga la revisione del decreto 25 luglio 2011;

Reg. UE n. 1151 del 21/12/2012 Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (DOP- IGP); Linee guida EDUCAZIONE ALIMENTARE 2015 approvate dal M.I.U.R.;

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della Legge Regionale n. 18 del 1998;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Modificato ed integrato dal D.lgs.

del 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e ss.mm.ii.;

Linee guida regionali per la ristorazione scolastica approvate con determinazione n. 1567 del 05/12/2016 (Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale – Regione Sardegna);

Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti approvate in Conferenza Unificata il 19 aprile 2018;

Linee Guida per una sana alimentazione - revisione 2018 a cura del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 è stato attivato dall'Unione di Comuni Alta Marmilla il servizio associato di coordinamento e gestione delle mense scolastiche per gli studenti che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria, come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio. Al servizio aderiscono tutti i 19 Comuni facenti parte dell'Unione.

Il servizio, che dovrà essere affidato dall'Unione ad una impresa di produzione pasti specializzata nel settore della ristorazione collettiva, si colloca fra le misure a sostegno della frequenza scolastica. La forma di gestione finora adottata è quella dell'affidamento esterno.

Il servizio garantisce, dunque, la refezione scolastica per gli studenti ed il personale delle scuole dell'infanzia e primarie di 1° grado afferenti all'Istituto comprensivo di Ales, presso 7 refettori di distribuzione dei pasti facenti capo ad un unico centro cottura centralizzato, articolati in funzione della dislocazione territoriale delle scuole e della relativa organizzazione dei tempi scuola. Fornisce giornalmente un pasto completo costituito da: primo piatto, secondo piatto e contorno, frutta, pane e bevande. Il menù viene elaborato seguendo le raccomandazioni nutrizionali del SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione).

A – n. 5 sedi di Scuola dell'infanzia:

1. sede di **Curcuris** (che accoglie gli studenti provenienti da Ales/Zeppara, Curcuris, Gonnoscodina, Morgongiori, Pau, Villa Verde);

Funzionamento servizio mensa: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

2. sede di **Gonnosnò** (che accoglie gli studenti provenienti da Albagiara, Gonnosnò/Figu, Usellus/Escovedu);

Funzionamento servizio mensa: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì (chiusura del Sabato)

3. sede di **Mogorella** (che accoglie gli studenti provenienti da Assolo, Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio)

Funzionamento servizio mensa: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì (chiusura del Sabato)

4. sede di **Nureci** (che accoglie gli studenti provenienti da Asuni, Nureci e Senis);

Funzionamento servizio mensa: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì (chiusura del Sabato)

5. sede di **Sini** (che accoglie gli studenti provenienti da Baressa, Baradili e Sini)

Funzionamento servizio mensa: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì (chiusura del Sabato)

B – n. 2 sedi di Scuola primaria

1. sede di **Ales** (che accoglie gli studenti provenienti da Ales/Zeppara, Curcuris, Gonnoscodina, Morgongiori, Pau e Villa Verde);

Funzionamento servizio mensa: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì

2. sede di **Baressa** (che accoglie gli studenti provenienti da Albagiara, Baradili, Baressa, Gonnosnò/Figu, Sini e Usellus/Escovedu);

Funzionamento servizio mensa: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì

Il **Centro cottura** è unico ed è individuato in uno dei Comuni dell'Unione.

Il servizio è svolto dall'Affidatario con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

L'Affidatario dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane e strumentali. L'erogazione del servizio dovrà avvenire, secondo il calendario scolastico tenuto conto dell'articolazione oraria stabilita dalla scuola.

In particolare, il servizio mensa comprende la fornitura degli alimenti, la preparazione e la somministrazione dei pasti e merende "in loco", rispettivamente per:

- n. 5 giorni con riferimento alla scuola dell'infanzia (dal lunedì al venerdì) nel periodo ottobre - giugno di ciascun anno scolastico;
- n. 2 o 4 giorni scuola primaria (da stabilirsi su comunicazione della scuola) nel periodo ottobre - maggio di ciascun anno scolastico;

L'Affidatario si impegna a preparare e fornire, su richiesta dell'ente e senza oneri aggiunti, pasti freddi o cestini per particolari occasioni quali le iniziative di turismo scolastico, oppure servizi per diverse iniziative, il cui costo unitario è sempre quello di aggiudicazione.

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario è tenuto al rispetto del menù proposto e valutato dalla competente A.S.L., garantendo la preparazione di pasti in conformità alle Linee guida vigenti.

I menù, in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica nazionali e regionali, sono articolati su **almeno quattro settimane** e suddivisi in menù "autunno-inverno" ed in menu "primavera-estate". La quantità di ciascun ingrediente è definita in base ai livelli minimi di nutrienti raccomandati, LARN, secondo le indicazioni ministeriali. Nel menù si prende in considerazione la presenza di materie prime, impiegate nella preparazione dei pasti certificate biologiche, di qualità (DOP, IGP), tradizionali, regionali e a filiera corta in misura pari ad almeno l'80%, di cui 20% certificate Biologiche o di qualità certificata DOP e IGP e 60% tradizionali, regionali e a filiera corta, nonché la fornitura di merende/spuntino.

L'appaltatore dovrà approntare diete personalizzate, ovvero diete speciali nei casi di comprovate situazioni patologiche (intolleranze e/o allergie alimentari/celiachia etc.) e diete per motivi religiosi.

L'affidamento del servizio comprende la gestione giornaliera della mensa scolastica in tutte le sue fasi:

- approvvigionamento dei prodotti alimentari e loro conservazione, preparazione dei pasti presso il centro cottura unico, in base al numero di presenze giornaliere degli utenti;
- trasporto dei pasti dal centro cottura ai refettori delle scuole in idonei contenitori;
- ricevimento dei pasti in ogni singolo plesso scolastico sede di refettorio;
- predisposizione del refettorio con allestimento dei tavoli;
- distribuzione dei pasti con porzionatura, scodellamento e somministrazione dei pasti agli utenti presso i refettori delle scuole sopra individuati;
- fornitura di merende/spuntino per i bambini nelle giornate in cui usufruiscono del servizio mensa, al fine di favorire il consumo di una merenda sana;
- fornitura di tutto il materiale necessario a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- lavaggio e sanificazione dei macchinari, delle attrezzature di cucina, delle stoviglie e di tutto quanto utilizzato per la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- pulizia e riordino, dopo i pasti, dei refettori, dei locali interessati al servizio e dei tavoli;
- gestione dei rifiuti provenienti dai locali di produzione dei pasti e dai refettori, secondo le modalità previste dal capitolato speciale;
- manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature, macchinari, impianti e arredi presenti presso i locali del centro cottura e nei refettori;
- manutenzioni ordinarie dei locali del centro cottura;
- fornitura degli utensili e delle attrezzature mancanti, necessari per la preparazione e distribuzione dei pasti;
- fornitura delle stoviglie e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli da pranzo negli appositi locali delle scuole ad integrazione di quelli già esistenti (piatti, posate, bicchieri, tovaglie e/o vassoi, tovaglioli);
- rilevazione dell'utenza (presenze giornaliere e prenotazione dei pasti secondo le modalità previste dal capitolato speciale) mediante sistema informatizzato che potrà essere utilizzato per la rilevazione e la riscossione dei corrispettivi degli utenti;
- coordinamento e organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale;

Il numero di pasti serviti agli alunni ed al personale docente e ATA su base annua è complessivamente di circa 30.450 (cui si aggiungono le merende), mediamente calcolato sul numero di presenze settimanali stimato per ciascun anno.

Dall'anno scolastico 2021/2022, si prevede la gestione unitaria del servizio di buoni pasto, compresa la riscossione della contribuzione a carico degli utenti, finora demandata ai singoli Comuni. A tal fine, potranno essere individuati criteri omogenei ed uniformi per tutti i Comuni aderenti riguardo al sistema di contribuzione ed alle esenzioni. Tutte le operazioni di back office (dalle iscrizioni al pagamento delle rette) saranno concentrate presso l'Unione e gestite tramite sistema informatizzato, in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie.

Eventuali modifiche e/o adattamenti saranno funzionali all'adozione delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Negli ultimi anni ha assunto rilevanza, pur nell'ampio dibattito normativo e giurisprudenziale, un'idea universale di servizio scolastico, in cui gli aspetti formativi sono considerati altrettanto importanti rispetto a quelli correlati all'apprendimento. Il servizio di istruzione scolastica ricomprende tutte le attività funzionali allo stesso, quindi non soltanto il momento della lezione ma anche quello della gestione logistica, compresa la fornitura dei servizi di assistenza alla persona quali la fornitura di pasti... Pertanto "il servizio di mensa fa indubbiamente parte della complessiva attività di assistenza del bambino" (Cass. VI sez. 20 dicembre 2018, n. 1575).

Il IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, deliberato dal Consiglio di Ministri nel 2016 approvato con DPR 31 agosto 2016 ha ribadito l'importanza di "intraprendere un percorso che porti a considerare il servizio di mensa scolastica come livello essenziale delle prestazioni sociali, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, garantendo elevati standard di qualità". Il pieno accesso alle opportunità formative passa anche attraverso l'offerta di servizi che consentano il prolungamento dell'orario di apertura delle strutture scolastiche. La mensa assume rilievo fondamentale soprattutto in scuole situate in contesti territoriali fortemente deprivati sia economicamente che socialmente, così da consentire, da un lato, l'apertura pomeridiana delle scuole per le attività socio-educative e, dall'altro, di contrastare la povertà alimentare dei bambini e dei ragazzi. L'ambito scolastico assume importanza quindi anche rispetto al garantire una alimentazione corretta a tutti i bambini, almeno una volta al giorno, e una opportunità di educazione alimentare.

Si deve al D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, attuativo della delega conferita al governo con la legge 107 del 2015, un tentativo di definizione delle modalità erogative delle "prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione". Tra di esse, l'articolo 2 annovera i "servizi di mensa" che, in forza di quanto disposto dall'articolo 6, sono erogati, in funzione dell'attuazione del tempo pieno e per garantire il diritto allo studio, "a richiesta degli interessati" e "nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati".

Il servizio di mensa scolastica tuttavia, nel percorso giurisprudenziale, ha assunto nel tempo aspetti di servizio a domanda individuale e di servizio di interesse generale. La previsione che inquadra il servizio tra quelli a domanda individuale fa sì che lo stesso assuma le caratteristiche di servizio pubblico (ormai unanimemente riconosciute nell'universalità, non discriminazione e accessibilità).

Di norma, i servizi pubblici a domanda individuale sono, infatti, attivabili non già in forza di una determinazione autoritativa che prescinde dalla domanda emergente dal mercato, ma proprio in funzione del soddisfacimento di una domanda, sia pur solo parzialmente espressa e che ha l'onere di contribuire al sostentamento dei loro costi di produzione.

Sebbene la legge 146 del 1990 non lo annoveri tra i servizi essenziali in tema di istruzione, il servizio di mensa scolastica è stato ritenuto dalla Commissione di Garanzia sugli Scioperi come intimamente collegato, da un rapporto di carattere strumentale, all'attività didattica ed educativa, in quanto volto ad assicurare la

continuità dell'attività didattica. Lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che "la ristorazione scolastica assume le caratteristiche di servizio essenziale pur strumentale all'attività scolastica, in quanto funzionale a garantire l'attività didattica nelle forme di impegno temporale attualmente vigenti" (Sez. V, 5 novembre 2012, n. 5589). Il servizio è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il servizio di mensa scolastica nelle scuole del territorio è un servizio attivo già da diversi anni. È sempre stato appaltato a soggetto esterno, in quanto l'Unione non dispone né di personale né di mezzi propri da poter impiegare per lo svolgimento del servizio medesimo, con la necessaria continuità ed efficienza.

La forma di gestione prescelta è quella dell'affidamento in appalto a terzi tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 59 e 60 d. lgs. n. 50/2016, in quanto idonea a conseguire vantaggi in termini di:

- traslazione sul privato contraente del rischio di gestione e ad assenze del personale;
- conseguente innalzamento dei livelli di qualità del servizio in ordine alla regolarità e continuità della sua erogazione;
- maggiore flessibilità nella gestione del personale;

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 56/2017. Tale criterio consente di tenere in considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche e soprattutto, quello tecnico - qualitativo. Con la predisposizione della documentazione di gara (bando di gara, capitolato e relativi allegati), si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio, compresa la definizione dei criteri per poter valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, integrando così i dati economici con quelli tecnici e qualitativi.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il valore stimato dell'appalto per l'intera durata, dunque per il periodo compreso indicativamente tra ottobre 2021 e giugno 2024 (aa.ss. 2021/2022, 2022/23, 2023/2024), con opzione per ulteriori tre anni scolastici, è pari a complessivi € 1.280.000,00 oltre IVA di legge.

Nel calcolo dell'importo a base di gara è prevista una percentuale dell'uno virgola cinque per cento (1,5%) da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di attività di educazione alimentare.

Relativamente ai costi del servizio, inquadrato come servizio di rilevanza economica, si fa riferimento alle quote di contribuzione stabilite di volta in volta. È prevista la possibilità di prevedere una quota di contribuzione a carico dell'Unione nella misura annualmente stabilita.

La legge 14 gennaio 1999, n. 4 ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 l'erogazione di un contributo da assegnare agli Enti locali per le spese sostenute per il servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante statale impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie durante la refezione, stabilendo che, a decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch'esso della mensa gratuita (art. 21 CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007).

Con il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 7, comma 41) viene disposto che il contributo agli Enti locali per le spese sopportate in relazione al servizio di mensa scolastica per gli insegnanti sia attribuito direttamente agli enti locali (e non più alle scuole) in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa (non più in base al numero dei pasti realmente erogati), con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. Detto contributo assegnato direttamente ai Comuni concorre ad abbattere i costi generali del servizio.